COCCAGLIO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nº 507

UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 1994



INDICE SISTEMATICO

Titolo I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	- 3
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione	3.
Art. 3 - Gestione del servizio	4
Art. 4 - Funzionario responsabile	4
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transi-	
toria	5
t0Ha	
Capo II	
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ	
DIOCH DIVIL DELLA I CODE	
Art. 6 - Disciplina generale	6
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.	7
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le	•
	8
	9
Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari	7
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manuten-	. 10
zione	+
Art. 11 - Autorizzazioni	11
Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	13
Capo III	
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITA	RI.
	1.4
Art. 13 - Criteri generali	14
Art. 14 - La pubblicità esterna	15
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni	16



Titolo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

a 1 111: dol diritto	23
Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto	23
Art. 17 - Classificazione del Comune	24
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe	bis
Art. 18 - La deliberazione delle località	ter
Art. 18/bis - Categoria delle località 24 Art. 18/ - Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe 24	
CAPO II	•
CAPO II	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA	
	25
Art. 19 - Presupposto dell'imposta	25
A A A C	26
A++ 21 Modalità di applicazione dell'imposta	27
	28
A 4 22 Dattifica ed accertamento d'utilicio	
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto	29
	•
CAPO III	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE	
Art. 25 - Tariffe	31
A 4 06 Pubblicità ordinaria	31
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli	32
A A A TOUR LINE AND VISION DE CONTRACTOR DE	33
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi	33
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni	34
Art. 31 - Pubblicità varia	34
Art. 31 - Pubblicita varia	35
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni	36
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni	7.7
CAPO IV	
CAPU IV	
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
	38
Art. 34 - Finalità	39
Art. 35 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico	40
Art. 36 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	40
	- , 1



	٠.		
CAPO V			
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE			
Art. 37 - Tariffe - applicazione e misura	43		
		٠.	,
Art. 38 - Tariffa - riduzioni	44		
Art. 39 - Diritto - esenzioni	44		
		• ,	
			,
Titolo III			
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE			
DESI OSIZIONI PENADI E INAMBITONIE			
Capo I			
SANZIONI			
SANZIONI			•
		٠,	•
Art. 40 - Sanzioni tributarie	49		
Art. 41 - Interessi	49		4
Art. 42 - Sanzioni amministrative	50		
CAPO II			
CONTENZIOSO			
Art. 43 - Giurisdizione tributaria	52	•	
	, "		
Art. 44 - Procedimento	52		
CAPO III			
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			• "
Art. 45 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R.			
n. 639/1972	53		
Art. 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993	53		
Art. 47 - Entrata in vigore - effetti	53		
Ait. 47 - Linkata in vigoro-citetti	55		
<i>ALLEGATI</i>			
A Flores della lacalità via migrata ad altre gras di circolazio			
A - Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazie e			
classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'im-			
posta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	54		
B - Maggiorazione per il periodo tagionale turistico delle ta-			
riffe dell'imposta sullar aoblicità e del diritto sulle pubbli-			
che affissioni di cai all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 no-			(E D)
			W. C.
vembre 1995, n. 507 - Flussi turistici - Indici oggettivi di ri-		\ <u>Š</u> \	
mività	56	*	ELL S
		1 <u>3</u> 1.	

Τιτοιο Ι

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI



Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
- 2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti



per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art.3

Gestione del servizio

- 1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
- 2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

Funzionario responsabile

- 1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
- 3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.



Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

- 1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
- 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.



CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 6 Disciplina generale

- 1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
- 2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
- 3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
- 4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
- 5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.



Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
- 2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.



- 6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

- 1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
- a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate (1);
- c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.

 2.80; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. (2);
- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devo-



L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facoltà dei comuni che ove intendano vietaria devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinaria nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R. n. 495/1992.

⁽²⁾ Vedere quanto prescrive l'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992.

no essere conformi a quelle stabilité dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari

- 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.
- 2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

- 3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettronicco, elettronicco o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria

stabilita nel titolo II.

- 5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
 - 6. La pubblicità varia comprende:
- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e caute-le prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.



- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
- 4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11 Autorizzazioni

- 1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
- 2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e



posti in opera in modo da garantime sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
- d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
- 4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- 5. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
- 6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.



CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile dei servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installa-



zione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14 La pubblicità esterna

- 1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
- 2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
- 3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
- 4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per



quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
- 6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.



- 2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 6.501 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 404,4 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. **** per ogni mille abitanti (1).
- 3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
- a) = mq 154,00, pari al 38 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) = mq 239,20, pari al 61 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) = mq 11,20, pari al 1 % è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato (2).
- 4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.



⁽¹⁾ D.Lgs. n. 507/1993, art. 18, 3° comma: La superficidegli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a 12 mq. negli altri comuni.

⁽²⁾ Cancellare il periodo in corsivo se il servizio è in gestione diretta.

- 5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70×100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di COCCAGLIO Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- 6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
- 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e; in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
- 9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
- 10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1º gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
- 11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissio-



ni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.



TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17 Classificazione del Comune

- 1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 6.501 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V^
- 2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.



La deliberazione delle tariffe

- 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
- 2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
- 3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.



CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 19 Presupposto dell'imposta

- 1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
 - 3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.



- 2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso
 di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le
 azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.



- 7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal casa l'utento à tanuto a pagamento dell'allo delle locali delle locali.
- 9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
- 10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a pre-

⁽¹⁾ La parte in corsivo può essere prevista solo dai comuni delle prime tre classi demografiche. Da cancellare per le altre.



sentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

- 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
- 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
- 4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
- 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
 - 3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:



- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- 4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24 Pagamento dell'imposta e del diritto

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
- 2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

⁽i) Nel caso di affidamento in concessione sostituire la parola "Comune" con "concessionario del Comune".

- 4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
- 5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- 6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
- 7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.



CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE

Art. 25

Tariffe

- 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
- a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26

Pubblicità ordinaria

- 1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
- 2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
 - 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, ans

che per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

- 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha supeficie:
- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- 6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 27

Pubblicità ordinaria con veicoli

- 1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
- 2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
- 3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
- 4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- 5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.



Pubblicità con veicoli dell'impresa

- 1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1º gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29

Pubblicità con pannelli luminosi

- 1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, dei regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
- 2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
 - 3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, ef-



fettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 30 Pubblicità con proiezioni

- 1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 31 Pubblicità varia

- 1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
- 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- 1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e sasce marittime limitrosi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di



persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

- 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
- L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32 Imposta sulla pubblicità - riduzioni

- 1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento – effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
- 3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione

dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarii, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33 Imposta sulla pubblicità - esenzioni

- 1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità escluse le insegne relative ai giornali ed alle



pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- 2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
- 3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.



CAPO IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 Finalità

- 1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
- 3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
 - 6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi



计操作数据

da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

A. Hoommittente può vichi odore convessamente che l'affincia,

⁽¹⁾ D.Lgs. n. 507/1993, art. 19, 5° comma: "Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi de la prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritte". Let comuni con meno di 30.000 abitanti il quarto comma è de scrudere dal regolamento.

Art. 36

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio richiamo. una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento



dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;



- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono (1);
- c) il registro cronologico delle commissioni.
- 16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

⁽¹⁾ La parte in corsivo è riferita ai Comuni delle prime tre classi. Per gli altri comuni deve essere cancellata.



CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 37

Tariffe - applicazione e misura

- 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70×100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.L.gs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.





Art. 38

Tariffa - riduzioni

- 1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dail'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
 - 2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
 - 3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
 - 4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

Diritto - esenzioni

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Co-

⁽¹⁾ La maggiorazione, prevista dal quinto comma dell'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si applica nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il comma 8 è da cancellare per i comuni di popolazione inferiore.



mune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza:
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.



TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Capo I SANZIONI

Art. 40 Sanzioni tributarie

- 1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a de-



correre dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni Amministrative

- 1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
- 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
- . 3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- 4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari almalvi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità



di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

- 5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'Imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse c, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
- 6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere scquestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle sopiattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
- 7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.



CAPO II CONTENZIOSO

Art. 43 Giurisdizione tributaria

- 1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributarla provinciale.

Art. 44 Procedimento

- 1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.



CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 46 Pubblicità annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 47 Entrata in vigore-effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.





COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n° 184 in Data 28.12.2001

Oggetto: ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE



L'anno duemilauno addi ventotto del mese di dicembre alle ore 09.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. LOTTA Luigi e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo	Carica	P/A
LOTTA Luigi	Sindaco	Presente
ROSA Adriano	Vicesindaco	Presente
GRASSI Gianfranco	Assessore	Presente
DONGHI Claudio	Assessore	Presente
FAIFERRI Daniela	Assessore	Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Sig. ECONIMO dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE

La Giunta Comunale

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 21 dicembre 1994, l'Amministrazione Comunale di Coccaglio ha approvato il Regolamento Imposta Pubblicità, Diritto Pubbliche Affissioni, Relativo Servizio ed allegato Piano Impianti Pubblicitari;

CHE si rende necessario adeguare la planimetria indicante la distribuzione degli impianti pubblicitari (bacheche) e relativo elenco;

VISTO il Testo Unico 18 agosto 2000 nº 267;

CON VOTI UNANIMI favorevolmente espressi con formalità di legge;

delibera

- 1) RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2) APPROVARE l'adeguamento della nuova planimetria indicante la distribuzione degli impianti pubblicitari (bacheche) e relativo elenco allegato alla presente delibera;
- 3) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e positivamente acquisito il seguente parere previsto dall'art. 49 del T.U. n. 267/2000:
- parere tecnico del Responsabile Area Tecnica Manutentiva Zanetti Arch. Fabiola;
- 4) DARE ATTO che, dell'avvenuta adozione del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio del Comune, in conformità all'art. 125 del succitato T.U..

" and a major of the first the second of the second of



VIA/LOCALITA'	SEMPLICE	DOPPIO	NOTE
VIII/ LOORDIAN	ESISTENTI CONT	ESISTENTI SAN DE	
v. emanuele (ex Pozzo)		17-24	Tenere bassi
NOVAGLIO	1M		
CASTREZZATO		1 soc/ist	(parco)
CALCINE			
D.P. MAZZOLARI	1M	1soc	
DEGLIO ORTI			(Vic. Ponte)
VIASSOLA		1 soc/ist	NAME OF TAXABLE PARTY O
QUART. L. MARENZIO			
FRANCESCA	1M	1 soc/ist	
CIMITERO	1M		
PARCH. CIMITERO		1 soc/ist	
CAMPO SPORTIVO	1M		
PALAZZOLO - PISTA C.	1M	1 soc	Mettere cartelli s " BELLI"
MARCOLINI	1M	2 soc/ist	
COSSANDI	1M	1 soc/ist	
CENTRO SPORTIVO		1 soc	
SCUOLE ELEMENTARI	1M	2 soc/ist	
PARCH. ORATORIO	3:33 2:Vi	1 soc/ist	
BENEFATTORI		2 soc/ist	
PIAZZA L. MARENZIO	2M		
PIAZZA TORRE ROMANA		1 soc/ist	
MARTIRI LIBERTA'	1ist		Vic. Cond. Suar sostituire con n
MONAUNI ANGOLO VIA VENETO		1 soc/mort/ ist	
CAVOUR	1M	1 soc/ist	Vic. Suore
DON R. TONOLI		1 soc	
MUNICIPIO	1 ist		
STAZIONE F.S.	1M		Spostare verso
VIALE MATTEI			Pubblicità
VIALE MATTEI			Pubblicità
GRANDI		Esistente murale	Pubblicità
VIA MATTEI INCROCIO			Pubblicità
VIA GRANDI ALI	15	23	
IA MATTEI (SUPERMERCATO)		ALLEGAR	ALL ABEILIBERA
JBBLICITA' SCAB			
RTUARI	N. 20	N°	<i>/ (</i>)
TUZIONALI	N.33	IL SEGRETARIO	//
IALI	N. 31	25 somitor	AND THE STATE OF THE PARTY OF T



ORIGINALE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n° 185 in Data 28.12.2001

Oggetto: DIRETTIVE PER LA INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, SEGNALETICA DI INDICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E DI INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA.



L'anno duemilauno addi ventotto del mese di dicembre alle ore 09.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. LOTTA Luigi e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo	Carica	P/A	
LOTTA Luigi	Sindaco	Presente	
ROSA Adriano	Vicesindaco	Presente	
GRASSI Gianfranco	Assessore	Presente	
DONGHI Claudio	Assessore	Presente	
FAIFERRI Daniela	Assessore	Presente	

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Sig. ECONIMO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente dichiara aperta** la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera G.C. nº 185 del 28.12.2001

Oggetto: DIRETTIVE PER LA INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, SEGNALETICA DI INDICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E DI INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA.

La Giunta Comunale

PREMESSO che per l'installazione di cartelli pubblicitari e di indicazione tipo industria è necessaria l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada o del Comune previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada per i tratti attraversanti il centro abitato di paesi con popolazioni inferiori ai 10.000 abitanti;

RILEVATO CHE l'attuale situazione risulta in contrasto con la normativa vigente sia per la collocazione che per le caratteristiche dei segnali;

CHE diversi di questi segnali risultano in condizioni di manutenzione pessima, altri essere stati collocati negli anni decorsi senza alcuna autorizzazione;

CHE in conseguenza della realizzazione della strada tangenziale pervengono richieste di installazione di cartelli pubblicitari e/o frecce di indicazione di sedi di attività al solo scopo di effettuare pubblicità con manufatti che costituiscono inquinamento del territorio;

CHE è necessario dare delle direttive all'ufficio preposto per la corretta gestione della materia con lo scopo di avere una collocazione dei cartelli pubblicitari e delle frecce di indicazione che soddisfi le esigenze delle aziende e dei cittadini, salvaguardando il territorio nel rispetto delle vigenti;

VISTA la proposta del Comando di Polizia Municipale;

CON VOTI UNANIMI favorevolmente espressi con formalità di legge;

delibera

- 1) RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2) APPROVARE le allegate direttive relative alla collocazione di cartelli pubblicitari, di frecce di indicazione tipo industria e di quelle relative alle attività di ristorazione;
- 3) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e positivamente acquisito il seguente parere previsto dall'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

parere tecnico del Responsabile Area Affari Generali, Turturici Dott.ssa Susanna;

No 135 DEL 23112



C OLEGE ARE COMMANDE COMUNE

Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO BSY

DIRETTIVE PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI INDICAZIONE TIPO INDUSTRIA E PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI.

Premesso che

per l'installazione di cartelli pubblicitari e di indicazione tipo industria è necessaria l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada o del Comune previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada per i tratti attraversanti il centro abitato di paesi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

il vigente Regolamento Comunale rimanda alla normativa del Codice della

Strada, eccezion fatta per la superficie massima fissata in mq.2.80;

l'art.47 del Regolamento di Esecuzione del Cds definisce le varie tipologie di mezzi pubblicitari: insegna, preinsegna (scritta con freccia di orientamento finalizzata ad indicare la direzione della sede ove viene esercitata una certa attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa), cartello, striscione, impianti pubblicitari di servizio, ecc.;

l'art.51 del Reg.to di Esec. del Cds detta norme circa il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade: distanze dagli incroci, impianti

semaforici, cartelli stradali, ecc.;

per il centro abitato la distanza minima è di 50 mt.;

l'art.134 del Reg.to di Esec. del Cds stabilisce le caratteristiche dei segnali turistici e di territorio e detta norme circa la loro installazione:

zone di attività concentrate vanno indicate con segnale indicante collettivamente

la zona (zona industriale, artigianale o commerciale)

attività singole possono essere indicate se l'azienda è destinazione o origine di un consistente traffico veicolare o particolare;

nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sugli incroci o sui preavvisi, preselezione, ecc.; le attività e gli insediamenti saranno indicati a valle e cioè sulle intersezioni locali;

Rilevato che

THE STATE OF THE STATE OF

l'attuale situazione risulta in contrasto con la normativa sia per la collocazione che per le caratteristiche dei segnali;

diversi di questi segnali risultano in condizioni di manutenzione pessima, essere stati collocati negli anni decorsi senza alcuna autorizzazione o meglio non ve ne è traccia in questi atti (la materia è seguita da questo Comando dal 23.06.1995);

in conseguenza della realizzazione della strada tangenziale pervengono richieste di installazione di cartelli pubblicitari e/o frecce di indicazione di sedi di attività al solo scopo di effettuare pubblicità che costituiscono con manufatti inquinamento del territorio;

sinora si è provveduto a negare l'installazione di cartelli pubblicitari limitandola alle sole insegne di esercizio:

al fine di uniformare l'installazione sul territorio di cartelli e frecce di indicazioni tipo industria, a variazione ed integrazione de l vigente piano di localizzazione degli impianti pubblicitari allegato al vigente Regolamento Comunale (approvato con Delibera C.C. nro 47 del 21.12.1994), visto che anche la Provincia di Brescia vi ha provveduto con sua Delibera nro 8 del 09.03.1999, si dispone

1) il divieto di collocazione di cartelli pubblicitari lungo le strade del cent



DI COCCAGLIO COMUNE



Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO (BS)

lungo le strade comunali ed in particolare lungo la strada tangenziale sud al centro abitato e lungo le strade di accesso e di uscita dal centro abitato;

2) il divieto di collocazione di frecce di indicazione che non siano strettamente necessarie per indicare la sede di attività artigianali e/o industriali ove è diretto traffico pesante o quantità di veicoli tale da consigliare una agevole indicazione dell'itinerario al fine di evitare intralcio alla circolazione stradale;

3) il divieto di collocazione di frecce di indicazione relativamente alle attività commerciali;

4) la revoca delle eventuali autorizzazioni rilasciate relativamente alle frecce di indicazione tipo industria ora collocate agli incroci formati tra la SS 11 con la SS 573, via per Chiari con via Mazzolari, via Palazzolo con via Campo Sportivo, via Palazzolo con via Lavoro e Industria, via Grandi con via Francesca;

5) consentire l'installazione di frecce di indicazione tipo industria solo a valle degli

incroci principali;

6) l'individuazione di luoghi lungo gli itinerari principali ove consentire l'installazione di frecce di indicazioni relative a singole attività, in numero di massimo 6 per impianto ed al fine di evitare intralci o pericoli per la sicurezza stradale in conseguenza di manovre fatte all'ultimo momento e tenuto conto della quantità e/o del tipo di veicoli diretto dalle sedi di dette attività:

a) via Palazzolo incrocio con via Sassina,50 mt. prima dell'incrocio su ambo i lati;

- b) via San Pietro incrocio con via Sassina, lato nord est;
- c) via Vittorio Veneto incrocio con via Matteotti, lato sud est;

d) via del Ghiaccio incrocio con L.go Garibaldi, lato nord ovest;

- e) via Marconi (provenendo da Chiari) incrocio con via Grandi (50 mt. prima dello incrocio con via Negri e via Grandi)
- f) via Marconi (provenendo da P.za Marenzio) prima dell'incrocio con via Grandi;
- g) strada tangenziale incrocio con via Castrezzato sia provenendo da Chiari che da Rovato (50 metri prima dell'incrocio)

7) · i cartelli dovranno avere tutti le caratteristiche previste dal Cds e cioè:

a) i cartelli devono essere conformi a quanto previsto dalla figura II 297 - art.134 del Regolamento di Esecuzione del Cds;

b) le scritte sulle frecce di indicazione tipo industria devono avere:

.dimensioni: cartelli = cm.25 x 125 (iscrizioni su una riga, vedi tabella II 13/a cm.35 x 125 (iscrizioni su due righe, vedi tabella II 13/k = altezza cm.10, lunghezza cm.75;

. colore fondo: nero opaco


.scritta: caratteri maiuscoli, positivi, gialli, normali;

.simboli, pittogrammi o marchi andranno inseriti nell'apposito spazio di cm. 18 x cm. 18 ;

c) il cartello deve essere in alluminio scatolato.

I luoghi indicati sono riportati sull'allegata planimetria.







COMUNE

Via Matteotti 10 25030 CQCCAGLIO (BS) DEL 23 10161

DIRETTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Premesso che

più volte sono state presentate richieste di autorizzazione per l'installazione di frecce direzionali per indicare l'ubicazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (trattorie, ristoranti, agriturismo) ed alle stesse è sempre stato risposto negativamente;

appare opportuno realizzare una segnaletica di indicazione che da un lato agevoli gli utenti in genere e dall'altro favorisog le attività imprenditoriali del paese,

pubblicizzandone l'esistenza;

si dispone la realizzazione di impianti, a cura di questo Comune ma a spese dei diretti interessati previo rimborso delle spese sostenute, nei seguenti luoghi:

a) via Vittorio Emanuele, 50 mt. prima dell'incrocio con via Padre David Maria

corsia Rovato Coccaglio: Ristorante I DUE MERCANTI, a sx; Ristorante IL VILLINO, diritto;

corsia Coccaglio Rovato: Ristorante I DUE MERCANTI, a dx

b) via per Chiari, 50 mt. prima dell'incrocio con via Mazzolari: corsia Chiari Coccaglio: Ristorante MAY DAY, a dx;

IL MANIERO, a dx;

HOTEL TOURING, diritto;

IL VILLINO, diritto;

I DUE MERCANTI, diritto;

ORLANDO, diritto;

ANTICA HOSTARIA, diritto;

CARMINE, diritto;

LODA, diritto

I FRATI GRIGI,, diritto

Agriturismo VIGNETTA, diritto;

c) via Marconi, 50 mt. prima dell'incrocio con via Negri / Grandi: corsia Chiari Coccaglio: Ristorante HOTEL TOURING, diritto;

IL VILLINO, diritto;

I DUE MERCANTI, diritto;

ORLANDO, a sx;

- ANTICA HOSTARIA, a sx;
 - CARMINE, a sx;

LODA, a sx;

I FRATI GRIGI, a sx;

Agriturismo VIGNETTA, a sx;

d) via Palazzolo, 50 mt. prima dell'incrocio con via Campo Sportivo: corsia Cologne Coccaglio: Ristorante HOTEL TOURING, diritto;

IL VILLINO, diritto;

I DUE MERCANTI, diritto;

MAY DAY, diritto;

- IL MANIERO, diritto;
- ORLANDO, diritto;
- CARMINE, diritto;
- LODA, a sx;

Agriturismo VIGNETTA, a dx;



momua cerra Ctanglio- Clape



COCCAGLIO COMUNE


Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO (BS)

- e) via Francesca, 50 mt. prima dell'incrocio con via Ingussano: corsia Cologne Coccaglio: Agriturismo VIGNETTA, a dx; f) via Ingussano incrocio via Cagino: Agriturismo VIGNETTA, a dx;

Tutti i cartelli dovranno avere le caratteristiche previste dal Regolamento di Esecuzione del Cds.

I luoghi indicati sono riportati sull'allegata planimetria.





Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

IL SEGRETATIO COMUNALE ECONIMO Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come da attestazione dell'Ufficio Messi Comunali;
- viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 18/8/2000, n. 267)

09 GEN. 2002 Coccaglio, li



IL SEGRETAKIO TURTURICI Dott.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data. 19 GEN. 2002 dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134,

Coccaglio, li



IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE (TURTURICL dott ssa SUSANNA)



COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

nº 50 in Data 02.04.2014

Oggetto: VERIFICA E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



L'anno duemilaquattordici addì due del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo	Carica	P/A
CLARETTI FRANCO	SINDACO	Presente
MASSETTI IVANO PAOLO	VICESINDACO-ASSESS.	Assente
LUPATINI MONICA	ASSESSORE	Presente
ROCCO FABRIZIO	ASSESSORE	Presente
FOSSATI EUGENIO ANGELO	ASSESSORE	Presente
ABIENDI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Delibera G.C. nº 50 del 02.04.2014
Oggetto: VERIFICA E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

La Giunta Comunale

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n° 47 del 21.12.1994, il Comune di Coccaglio ha approvato il regolamento comunale sull'Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, relativo servizio ed allegato Piano degli Impianti Pubblicitari;

CONSIDERATO che, nell'ultimo periodo, si sono verificati disguidi nell'affissione di manifesti, che hanno necessitato di una verifica dello "stato di fatto";

VERIFICATO che:

- ✓ si rende necessario specificare le finalità d'uso delle affissioni di manifesti redigendo una nuova Tabella esplicativa, che viene allegato con la lett. A
- ✓ restano invariati sia il numero che le posizioni dei tabelloni dedicati ai manifesti;

ACQUISITI al riguardo i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

- parere tecnico favorevole sottoscritto dal resp.le Area Aff. Generali rag. Lara Cola;
- parere contabile favorevole sottoscritto dal resp.le Area Finanziaria rag. Bruno Pagani;

VISTO l'art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge;

delibera

- DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2) DI APPROVARE l'allegato lett. A che contiene l'elenco indicante le distribuzioni degli impianti pubblicitari e la tipologia di affissione;
- DI DARE MANDATO all'Ufficio Tecnico/Manutenzioni per l'apposizione dei numeri e delle targhette identificative;
- 4) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
- 5) DI DARE ATTO che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico del Comune;
- 6) DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all'attuazione del provvedimento.



Delibera G.C. 1	z° 50	del	02.04	.2014
-----------------	-------	-----	-------	-------

etto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to dott. Franco CLARETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Giuseppe VITALI

QUESTA DELIBERA:

1	<u>è stata</u>	pubblicata	in	data	odierna	all'Albo	Pretorio	Informatico	per 1	L5 g	gg.
	consecu	ıtivi (art. 124	del T.	U. 18/	/8/2000, n.	267 integr.	con l'art. 32	2 della legge n°	69/200	9) .	. "

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 18/8/2000, n. 267)

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del T.U. n. 267/2000)

opia conforme all'originale per usø amministrativo

occaglio, li -. 7. APR. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Giuseppe VIVALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

corsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art.

4, comma 3°, del T.U. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Vitali

PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAI

ALLA DEUBERA G.C./OK.

Nº 50 IN DATA 02 4 TOL4

11 Segretario Comminale

(Vitali dott, Giuseppe)

ALLEGATO "A"

Finalità d'uso ISTITUZIONALI:

- Preposti a la comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva
- Riguardanti le autorità militari
- Dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- Delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- Relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- La cui affissione sia obbligatoria per legge;
- Concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ASSOCIAZIONISMO (Sociali e non economici):

Quelli destinati alle comunicazione di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro;

COMMERCIALE:

• Su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica, oltre a manifesti destinati per le affissioni relative ad attività politiche al di fuori dei periodi elettorali.

FUNEBRE:

• Annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi.



N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	COMMERCIALI	FUNEBRI	ISTITUZIONALI	ASSOCIAZIONISMO
1°	Via Adelchi Negri	vicinanze rotonda dell'isola				•
2°	Via Benefattori	Di fronte P.zza Don Botti				♦
3°	Via Buscarino	a lato ingresso scuola elementare		•	•	,
4°	Via Campo Sportivo	Ingresso stadio		. •	♦	•
5°	Via Castrerzzato	a lato ingresso parco margheriti				
6°	Via Cavour	Incrocio Via San Rocco		•	♦	
. 7°	Via Cossandi	Incrocio Via San Pietro		♦	♦	*
8°	Via Degli Orti	presso cascina Ponte		♦	♦	.
9°	Via Delle Calcine	incrocio con Via degli Orti		♦	♦	♦
10°	Via Del Terraglio	adiacente lato nord sottopasso			*	*
11°	Via Francesca	a lato ingresso parco francesca		•	*	
12°	Via Francesca	parcheggio fronte incrocio Via Ingussano				♦
13°	Via Grandi	incrocio Via De Gasperi		•	♦	*
14°	Via Grandi	incrocio Via Palazzolo	♦			
15°	Via Glovaninetti	Incrocio Via Martiri della Libertà			♦	
16°	Via Marconi	lato ovest prima della rotonda dell'isola	•			D) (0)

2/4

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	COMMERCIALI	FUNEBRI	ISTITUZIONALI	ASSOCIAZIONISMO
17°	Via Marconi	lato est prima della rotonda dell'isola				•
18°	Via Marconi	Vicinano a BCC				♦
19°	Viale Mattei	Incrocio con Via Castrezzato, lato cabina Enel	*			
20°	Viale Mattei	Di fronte farmacia comunale	♦			
21°	Viale Mattei	incrocio con Via Gramsci	♦		A	
22°	Viale Matteotti	presso ingresso principale del municipio			. 11. ♦	
23°	Viale Matteotti	presso il parcheggio della stazione FF.SS.		*	•	•
24°	Via Mazzolari	incrocio Via Gramsci		*	*	♦
25°	Via Monauni	a sx del sottopasso ferroviario (BACHECA SCAB)	. •			
26°	Via Novaglio	incrocio con Via Castrezzato		♦	•	
	Via Padre Marcolini	Incrocio Via San Pietro		*	•	•
28°	Via Palazzolo	Vicino al parco Zerbetto		♦	*	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Via Padre Marcolini	Vicinanza Casa della Solidarietà				.
30°	Via Paolo Vi	di fronte ingresso palazzetto				*



		Nº LO	CALITA:	UBICAZIONE									
:.'					COMMERCIA	λLI	FUNEB	RI	ITUZIONAI	ASS	OCIAZIO	NISM	10
	3	Via Giov II	Papa ⁄anni Paol	incrocio con Via Giovaninetti			♦		*	-			-
	3		a Europa	incrocio con Via Adelchi Negri							*		
٠.	33	Mare		di fronte al sagrato			•	+					-
	34	Mare		vicinanze Bar Castello		\dagger		-			<u>▼.</u>		-
	35	. P.zza Marer	Luca izio	vicinanze semaforo		\dagger		 			<u> </u>	· ·	$\frac{1}{2}$
	36	. P.zza Roma	Torre na	lato castello		+			<u> </u>				-
	37°	P.zza Roami	Torre na	vicino al semaforo		+			<u> </u>				
	38°	Via Vit Veneto		incrocio con Via Monauni					•		<u></u>		
	39°	Via Via	ssola 📙	vicinanze monumento dei Carabinieri			*		*				
	40°	Via Vitto Emanue	ele II	angolo Via Padre Furoido		<u> </u>	•		<u> </u>	· ·	•		
1	41°	Via Vitto Emanue	prio ple II	\gip	*				V	<u>.</u>			
4	2°	Via Past	ore d	i fronte al civico n.				•	•	<u> </u>	<u> </u>	_	



4/4

